Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 192

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 26 luglio 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della sanità:

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1973, n. **434**.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Opera culturale di S. Giacomo », con sede in Trieste.

N. 434. Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Opera culturale di S. Giacomo », con sede in Trieste.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1973
Atti di Governo, registro n. 259, *foglio n.* 16. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1973, n. **435**.

Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa « Centro giovanile Laura Vicuña », con sede in Rivalta.

N. 435. Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa religiosa « Centro giovanile Laura Vicuna », con sede in Rivalta (Torino).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1973
Atti di Governo, registro n. 259, *foglio n.* 19. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1973, n. **436**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa di S. Giovanni, in Trani.

N. 436. Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa di S. Giovanni, in Trani (Bari).

Visto, *il Guardasigillio* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1973
Atti di Governo, registro n. 259, *foglio n.* 20. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1973, n. **437**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Sabino vescovo di Canosa, in Lecce.

N. 437. Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Lecce in data 7 marzo 1972, integrato con due decreti del 10 successivo e due dichiarazioni datate 10 e 22 marzo 1972, relativo all'erezione della parrocchia di San Sabino vescovo di Canosa, in Lecce.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1973
Atti di Governo, registro n. 259, *foglio n.* 21. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1973.

Nuove piante organiche e denominazione delle qualifiche del ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione degli archivi di Stato.

IL MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il proprio decreto in data 22 gennaio 1971, con il quale sono state specificate, tra l'altro, le piante organiche e le denominazioni delle qualifiche della carriera direttiva dell'amministrazione degli archivi di Stato, in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Considerato che occorre stabilire le nuove piante organiche e la denominazione delle qualifiche della predetta carriera direttiva nonchè le dotazioni organiche delle qualifiche ed esaurimento;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, alla data del 12 dicembre 1972 l'organico della carriera direttiva deve essere ridotto di 10 unità per esodo di personale ex combattente;

Accertato che alla data del 12 dicembre 1972 erano in servizio 3 ispettori generali e 27 sovrintendenti-direttori capi di 1ª classe e che la dotazione organica della qualifica di sovrintendente-direttore capo di 2ª classe era stabilita in 59 posti;

Decreta:

Art. 1.

Le nuove piante organiche e le denominazioni delle qualifiche del ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione degli archivi di Stato, risultanti dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono stabilite, a decorrere dal 12 dicembre 1972, come segue:

Qualifiche	Posti in organico
Dirigente generale	1
Dirigente superiore	26
Primo dirigente	50
Sovrintendente-direttore capo aggiunto	48
Direttore	145
Archivista di Stato	

Art. 2.

Le dotazioni organiche delle qualifiche ad esaurimento della carriera direttiva dell'amministrazione degli archivi di Stato, risultanti dall'applicazione del medesimo decreto presidenziale n. 748, sono le seguenti:

Qualifiche	Posti in organico
—	—
Ispettore generale e Sovrintendente-direttore capo di 1ª classe	7
Sovrintendente-direttore capo di 2ª classe	6

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1973

Il Ministro per l'interno
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1973
Registro n. 20 Interno, foglio n. 196

(9858)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1973.

Proroga della chiusura della gestione liquidatoria della Cassa conguaglio tariffe elettriche.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1969 (*Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 4 ottobre 1969) col quale, a norma dell'art. 11 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, ratificato con legge n. 561 del 17 aprile 1956, è stato nominato il dott. Adriano Astarita, ispettore generale della Ragioneria generale dello Stato, liquidatore unico della Cassa conguaglio tariffe elettriche, posta in liquidazione con provvedimento C.I.P. n. 1012 del 27 settembre 1962;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1972 (*Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 14 marzo 1973) con il quale è stato, da ultimo, prorogato al 31 marzo 1973 il termine per la chiusura della indicata Cassa conguaglio tariffe elettriche;

Considerato che non è stato possibile pervenire entro detto termine alla definizione di alcune pendenze della Cassa stessa;

Decreta:

Il termine del 31 marzo 1973 per la chiusura della gestione liquidatoria della Cassa conguaglio tariffe elettriche è prorogato al 30 settembre 1973.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1973

Il Ministro: MALAGODI

(9824)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1973.

Conferma di un componente il consiglio di amministrazione dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e successive integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298, relativa allo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare;

Vista la legge 10 dicembre 1969, n. 970, concernente il conferimento agli Istituti speciali meridionali delle somme assegnate ai fondi di dotazione di cui alla legge 12 febbraio 1955, n. 38, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 4 della suddetta legge con il quale, tra l'altro, il consiglio di amministrazione dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.SV.E.I.MER.) è integrato con un funzionario del Ministero del tesoro, nominato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il proprio decreto in data 2 febbraio 1970, con cui è stato nominato il funzionario del Tesoro in seno al consiglio di amministrazione;

Considerato che occorre provvedere al rinnovo della suddetta carica;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Paolo Tiralosi, ispettore generale del Tesoro, è confermato consigliere di amministrazione dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.SV.E.I.MER.), ente di diritto pubblico con sede in Napoli, in rappresentanza del Tesoro.

Il predetto dott. Tiralosi resterà in carica per la durata prevista dalle vigenti norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1973

Il Ministro: MALAGODI

(9897)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1973.

Autorizzazione ad istituti e laboratori ad effettuare il rilevamento dell'inquinamento atmosferico per conto delle amministrazioni provinciali.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Visto l'art. 7 di detta legge nel quale è prevista la possibilità di concedere ad istituti e laboratori l'autorizzazione ed effettuare il rilevamento dell'inquinamento atmosferico per conto delle amministrazioni provinciali;

Vista la domanda con cui l'istituto di ingegneria sanitaria del Politecnico di Milano chiede il rilascio di tale autorizzazione;

Visto il parere favorevole espresso in merito dall'istituto superiore di sanità in seguito ad apposito sopralluogo alle attrezzature esistenti in detto istituto;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto di ingegneria sanitaria del Politecnico di Milano, sito in Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32, è autorizzato ad effettuare, su specifico incarico delle competenti amministrazioni provinciali, il rilevamento dell'inquinamento atmosferico ai sensi dell'art. 7 della legge 13 luglio 1966, n. 615;

Art. 2.

Il predetto istituto invierà mensilmente al Ministero della sanità, utilizzando moduli conformi al modello predisposto dal Ministero stesso, i dati relativi all'inquinamento atmosferico corredati della indicazione dei metodi impiegati e dei dati meteorologici rilevati.

Art. 3.

L'istituto di ingegneria sanitaria del Politecnico di Milano segnalerà semestralmente al Ministero della sanità la consistenza del personale e delle attrezzature addette al servizio di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1973

(9862) *Il Ministro*: GASPARI

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1973.

Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, approvato con decreto ministeriale del 1° settembre 1967, modificato con decreti ministeriali del 5 giugno 1968, del 7 dicembre 1970 e del 16 ottobre 1972;

Visto il decreto ministeriale del 9 giugno 1973 con il quale vengono apportate al citato statuto le modifiche concernenti l'istituzione di una seconda vice presidenza;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Camillo Ferrari è nominato vice presidente della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1973

(9857) *Il Ministro*: MALAGODI

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1973.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di cui due di gruppo, di alcune opzioni e di condizioni particolari di polizza, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese di assicurazioni « Les Assurances Nationales - Compagnie francaise d'assurances sur la vie », con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese di assicurazioni « Les Assurances Nationales - Compagnie française d'assurances sur la vie », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di cui due di gruppo, di alcune opzioni e di condizioni particolari di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, alcune tariffe di assicurazione sulla vita, le due tariffe di gruppo, alcune opzioni e le condizioni particolari di polizza, qui di seguito descritte, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese di assicurazioni « Les Assurances Nationales - Compagnie française d'assurances sur la vie », con sede in Roma:

Tariffa relativa all'assicurazione a vita intera, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, in qualsiasi momento essa avvenga;

Tariffa relativa all'assicurazione a vita intera su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile al primo decesso;

Tariffa relativa all'assicurazione mista su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, ovvero immediatamente, in caso di premorienza di una delle due teste assicurate;

Tariffa relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile per metà immediatamente alla morte dell'assicurato, in qualunque momento essa avvenga, e per l'altra metà ad un'epoca prestabilita sia in vita o no l'assicurato;

Tariffa relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza;

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o di invalidità totale e permanente, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte o al riconoscimento dell'invalidità dell'assicurato, qualora l'una o l'altra si verifichino entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o di invalidità totale e permanente, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte o al riconoscimento dell'invalidità dell'assicurato, qualora l'una o l'altra si verifichino entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea, con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte dell'assicurato avvenga entro l'anno di durata contrattuale;

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o di invalidità, con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte o la invalidità dell'assicurato si verifichi entro l'anno di durata contrattuale;

Tariffa 35-1-(M-F) relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia immediata pagabile finchè è in vita l'assicurato;

Tariffa relativa all'assicurazione su due teste, a premio unico, di una rendita immediata pagabile fino al primo decesso;

Tariffa (M-F) relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia differita pagabile da una epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

Tariffa (M-F) relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia differita pagabile da una epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

Opzione al termine del differimento, per la conversione della rendita vitalizia differita in un capitale pagabile immediatamente;

Opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato da forme miste o di tipo misto in una assicurazione a vita intera;

Opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato da forme miste o di tipo misto in una somma ridotta pagabile immediatamente e in un'assicurazione a vita intera per il capitale originario;

Opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato da forme miste o di tipo misto in una somma ridotta pagabile immediatamente e in una rendita vitalizia immediata di importo annuo pari a 1/20 del capitale, originario, pagabile in rate semestrali posticipate;

Opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato da forme miste o di tipo misto, in una assicurazione a vita intera per la metà del capitale originario ed in una rendita vitalizia immediata, di un determinato importo annuo, pagabile in rate semestrali posticipate;

Condizioni particolari di polizza per l'assicurazione di rendita vitalizia immediata;

Condizioni particolari di polizza per il pagamento del capitale assicurato, in caso di invalidità totale e permanente;

Condizioni particolari di polizza per le assicurazioni di gruppo.

Roma, addì 14 giugno 1973

p. Il Ministro: TIBERI

(9812)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1973.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di alcuni valori di opzione e di condizioni di polizza, presentati dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della compagnia belga Royale Belge.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia con sede in Roma, della compagnia belga di assicurazioni Royale Belge, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, con adeguamento, di alcuni valori di opzione e di condizioni di polizza;

Viste la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento, le opzioni a scadenza ed al termine del differimento, nonché le condizioni di polizza qui di seguito descritte, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della compagnia belga di assicurazioni Royale Belge:

Tariffa 70, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio temporaneo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga;

Tariffa 71, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in caso di sua premorienza;

Tariffa 73, relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita, qualora l'assicurato sia allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati e del relativo adeguamento, in caso di sua premorienza;

Tariffa M. P.U., relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza o di riconosciuta invalidità totale e permanente, adeguabile annualmente in base alla somma dei premi versati, secondo un parametro determinato;

Tariffa M. P.A., relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza o di riconosciuta invalidità totale e permanente, adeguabile annualmente in base alla somma dei premi versati, secondo un parametro determinato;

Tariffa C.D.S., relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero im-

mediatamente, in misura ridotta, in caso di sua premorienza o di riconosciuta invalidità totale e permanente, adeguabile annualmente in base alla somma dei premi versati, secondo un parametro determinato;

Opzione alla scadenza del contratto per la conversione del capitale assicurato in mista adeguabile, in una rendita vitalizia immediata, adeguabile;

Opzione al termine del differimento per la conversione della rendita vitalizia differita, adeguabile, in un capitale liquidabile in contanti;

Condizioni di polizza per le assicurazioni che prevedono l'adeguamento automatico annuale delle prestazioni in base ad un parametro determinato;

Condizioni particolari di polizza per l'adeguamento dei capitali assicurati in forma collettiva secondo un parametro determinato ed in base alla somma dei premi versati.

Roma, addì 23 giugno 1973

p. *Il Ministro*: TIBERI

(9817)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1973.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita per forme collettive e delle relative condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni « Riunione adriatica di sicurtà », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Riunione adriatica di sicurtà », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, con adeguamento per forme collettive e delle relative condizioni di polizza;

Viste la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, con adeguamento per forme collettive e le relative condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni Riunione Adriatica di Sicurtà, con sede in Milano:

Tariffa VIII/cu Index, relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premio unico, a prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione del premio pagato e del relativo adeguamento in caso di premorienza dell'assicurato stesso.

Roma, addì 23 giugno 1973

p. *Il Ministro*: TIBERI

(9816)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1973.

Approvazione di alcuni tassi di premio non compresi in tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, presentati dalla Società reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Società reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio non compresi in una tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, alcuni tassi di premio non compresi nella seguente tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, presentati dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino:

Tariffa 6-7 (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premi e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita e con la restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza (approvata con decreto ministeriale 26 novembre 1968).

Roma, addì 23 giugno 1973

p. *Il Ministro*: TIBERI

(9815)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1973.

Approvazione di opzione per la conversione del capitale liquidabile alla scadenza dell'assicurazione mista con adeguamento, o al termine del pagamento dei premi della assicurazione vita intera con adeguamento, in una rendita immediata adeguabile con un numero minimo di annualità comunque garantito, presentate dalla società per azioni « Assicurazioni generali », con sede legale in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni, « Assicurazioni generali », con sede legale in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di due opzioni relative a tariffe adeguabili;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le due opzioni relative a tariffe adeguabili, qui di seguito descritte, presentate dalla società per azioni « Assicurazioni generali », con sede legale in Roma;

Opzione per la conversione del capitale liquidato alla scadenza dell'assicurazione mista con adeguamento, o al termine del pagamento dei premi dell'assicurazione vita intera con adeguamento, in una rendita immediata adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, certa per i primi 5 anni e successivamente vitalizia;

Opzione per la conversione del capitale liquidato alla scadenza dell'assicurazione mista con adeguamento, o al termine del pagamento dei premi dell'assicurazione vita intera con adeguamento, in una rendita immediata adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, certa per i primi 10 anni e successivamente vitalizia.

Roma, addì 23 giugno 1973

p. *Il Ministro*: TIBERI

(9814)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1973.

Nomina dei membri del collegio sindacale dell'Istituto mobiliare italiano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia;

Visto l'art. 1 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 491, che stabilisce, tra l'altro, la composizione del collegio sindacale dell'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.) e determina il numero dei membri da nominarsi dal Ministro per il tesoro;

Visto l'art. 31 del vigente statuto dell'istituto predetto;

Considerato che sono scaduti dalla carica, per compiuto mandato, i componenti di nomina ministeriale di detto collegio sindacale e che occorre, pertanto, provvedere al loro rinnovo, per gli esercizi 1973-74, 1974-75 e 1975-76;

Decreta:

Sono nominati membri del collegio sindacale dell'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.), con sede in Roma, i signori:

Sindaci effettivi:

Zitelli dott. Innocenzo;
Lo Pinto dott. Salvatore;
Fiaccavento prof. Corrado;

Sindaci supplenti:

Ruggiero dott. Felice;
Pessolano dott. Domenico.

I predetti resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1975-1976.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1973

Il Ministro: MALAGODI

(9737)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1973.

Classificazione fra le provinciali di una strada comunale in provincia di La Spezia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 21 maggio 1971, n. 107 con il quale l'amministrazione provinciale di La Spezia ha chiesto, fra l'altro, la classificazione tra le provinciali della strada comunale « Piano di Madrignano-Castello di Madrignano-Nasso-Calice » (km. 12,100);

Visto il voto 24 ottobre 1972, n. 658 con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che si possa dar corso al provvedimento di classificazione di cui sopra dopo l'accertamento della funzionalità della strada in questione;

Viste la nota 19 maggio 1973, n. 8783 dell'amministrazione provinciale di La Spezia e la nota 11 giugno 1973, n. 7106 dell'ufficio del genio civile di La Spezia dalle quali risulta che la strada in parola è stata completata ed è agibile;

Ritenuto, quindi, che tale strada può essere classificata provinciale;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014 la strada di cui alle premesse dell'estesa di km. 12 + 100 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'Ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1973

p. *Il Ministro*: RIGHETTI

(9740)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1973.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per sette strade in provincia di Ravenna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, quinto comma, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Viste le domande dell'amministrazione provinciale di Ravenna in data 29 gennaio 1973, tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » per le sotto elencate strade provinciali:

strada provinciale « Confine-Crociarone-Salara-Ruggine » di km. 12,974;

strada provinciale « Pilastrino-S. Mauro » di km. 4,971;

strada provinciale « Bagnara » di km. 9,136;

strada provinciale « Cella » di km. 11,553;

strada provinciale « Pedergnano » di km. 2,027;

strada provinciale « Madonna di Genova » di km. 4,505;

strada provinciale « Borello-Castelnuovo » di km. 5,800;

Viste le relazioni dell'ufficio del genio civile di Ravenna in data 16 marzo 1973;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento delle richieste dell'amministrazione provinciale di Ravenna;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate « strada con diritto di precedenza » le sopraelencate strade provinciali, con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali, od altre strade provinciali che conservino il diritto di precedenza, il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Ravenna fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « Dare precedenza » o in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « Arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « Stop »). Detti segnali devono essere preceduti, a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « Dare precedenza » integrato da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere sul fondo bianco contenente la indicazione delle distanze in metri che separano il presegnale dal segnale, e la parola « Stop » ove il segnale installato alla intersezione sia un « Arresto all'incrocio » (vedi circolare IGCT n. 7000 dell'11 luglio 1966);

b) sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « Strada con diritto di precedenza » e « Fine del diritto di precedenza », giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal pannello di identificazione strade di cui alla fig. 102-*C* del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo la strada a precedenza comprendente striscie discontinue di mezzeria nei tratti normali, striscie affiancate, continua e discontinua, in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare IGCT n. 13460 dell'11 settembre 1964).

Il segnale « Strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « Incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1973

Il Ministro: GULLOTTI

(9806)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1973.

Trattamento economico del personale insegnante che, in Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta, presta a tempo indeterminato la propria opera nei corsi di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e sue successive modificazioni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 11 febbraio 1970, n. 35, che ha posto a carico del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », nella misura da stabilirsi anno per anno con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la spesa per il trattamento economico degli istruttori con rapporto di impiego a tempo indeterminato che, per almeno sette mesi l'anno e con un orario di insegnamento non inferiore a 12 ore settimanali, in caso di istruttori teorici, e a 24 ore settimanali, in caso di istruttori pratici o di aiuto-istruttori, prestano la loro attività nei corsi di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni;

Visto l'art. 17, comma quinto del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Considerato che, nel corso dell'anno addestrativo 1972-1973, a tutti gli istruttori teorici e pratici dei corsi sovvenzionati con il « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, è stato assicurato, a carico del Fondo stesso, il trattamento economico previsto dalla circolare n. 18 del 12 agosto 1972;

Decreta:

Per il periodo intercorrente tra il termine dell'anno addestrativo 1972-1973 e l'inizio dell'anno addestrativo 1973-1974, la spesa per il trattamento economico degli istruttori che, in Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto-Adige e Valle d'Aosta, prestano la propria opera nei corsi previsti dalla legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni, e che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge 11 febbraio 1970, n. 35, viene assunta dal « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ».

Tale spesa, integrata da quella per gli oneri sociali, viene assunta dal Fondo predetto in misura pari al 100 per cento dell'ultima retribuzione mensile fruita dagli istruttori stessi, ai sensi della circolare specificata nelle premesse, per l'attività didattica prestata nei corsi afferenti all'anno addestrativo 1972-73, ove gli interessati, nel periodo di cui al precedente comma, siano impegnati in attività formative o di aggiornamento. Nel caso in cui non ricorra tale ultima circostanza, l'intervento finanziario del Fondo è limitato al 50%.

La spesa di cui ai comma precedenti farà carico al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » per l'esercizio finanziario 1973-74 e sarà imputata al cap. 5152.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1973

Il Ministro: COPPO

(9809)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1973.

Vendita al pubblico di prodotti farmaceutici contenenti « Glutetimide ».

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Ritenuta la necessità di assoggettare a particolari precauzioni la vendita al pubblico dei prodotti farmaceutici contenenti « glutetimide » (2-etil 2-fenil glutarimide);

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 20 giugno 1973;

Visti gli articoli 123, lettera *c*), 124, lettera *b*), 167 e 174 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 7 novembre 1942, n. 1528;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1965 che approva l'elenco dei prodotti la cui vendita è subordinata a presentazione di ricetta medica rinnovata volta per volta e da trattenersi dal farmacista, anche quando detti prodotti fanno parte di medicamenti composti o di specialità medicinali;

Decreta:

Art. 1.

La vendita al pubblico dei prodotti farmaceutici contenenti « glutetimide » (2-etil 2-fenil glutarimide) è subordinata a presentazione di ricetta medica rinnovata volta per volta.

Il farmacista deve conservare la ricetta in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 123, lettera *c*), del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

I prodotti di cui sopra vanno inseriti nella tabella 5 della VIII edizione della « Farmacopea Ufficiale », approvata con decreto ministeriale 12 febbraio 1972.

Art. 2.

Sulle etichette dei prodotti farmaceutici contenenti « glutetimide », di cui al precedente art. 1, deve essere riportata, a caratteri bene evidenti, la seguente avvertenza: « Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medica rinnovata volta per volta e da trattenersi dal farmacista ».

Art. 3.

E' vietato ai titolari delle autorizzazioni alla produzione ed al commercio di prodotti farmaceutici contenenti « glutetimide », nonchè alle farmacie, di vendere dette preparazioni con etichette non rispondenti alle precedenti disposizioni.

Le preparazioni già immesse nel ciclo di distribuzione, senza regolari etichette, debbono essere ritirate dal commercio a cura dei titolari delle suddette autorizzazioni, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Entro lo stesso periodo di tempo le ditte debbono far pervenire a questo Ministero sei nuovi esemplari delle etichette, di cui tre bollati, timbrati e firmati, debitamente modificati come sopra.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà comunicato, per l'esecuzione, agli enti ed organi sanitari periferici, nonchè alla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti.

Roma, addì 4 luglio 1973

Il Ministro: GASPARI

(9818)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1973.

Applicazione della convenzione dell'O.I.L. n. 89 sul lavoro notturno delle donne nelle aziende industriali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 12 della legge 26 aprile 1934, n. 653, con la quale è stato fatto divieto di lavoro notturno per le donne nelle aziende industriali e nelle loro dipendenze;

Visto l'art. 13 della stessa legge, il quale ha disposto che col termine « notte » si intende un periodo di almeno undici ore consecutive, comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 5;

Visti la convenzione internazionale O.I.L. n. 89 del 1948 sul lavoro delle donne e il relativo art. 2, con il quale è stato stabilito che « il termine notte significa un periodo di almeno undici ore consecutive comprendente un intervallo determinato dall'autorità competente, che si inserisce tra le ore dieci di sera e le sette del mattino », e che « l'autorità competente potrà prescrivere intervalli diversi per differenti regioni, industrie ed imprese, o branche di industrie o di imprese, ma consulterà le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati prima di fissare un intervallo che abbia inizio dopo le ore undici di sera »;

Vista la legge 2 agosto 1952, n. 1705, con la quale è stata resa esecutiva in Italia la convenzione citata;

Considerato che, in relazione alle sopravvenute necessità della organizzazione aziendale e della popolazione lavorativa operante nel moderno assetto sociale, la applicazione della norma nazionale che fissa tra le ore 22 e le ore 5 l'intervallo durante il periodo di notte, ha determinato, in varie situazioni, particolari ragioni di disagio, alle quali sarebbe possibile ovviare mediante l'adozione delle alternative consentite dalla norma di cui all'art. 2 della convenzione;

Sentito al riguardo il Consiglio di Stato, che con parere della seconda sezione in data 20 febbraio 1973, n. 228/73, ha ritenuto quanto segue: che la convenzione internazionale sopracitata è da considerare direttamente operante nell'ordinamento interno; che, di conseguenza, il relativo art. 2 deve intendersi sostitutivo della norma di cui all'art. 13 della legge 26 aprile 1934, n. 653;

Ritenuta l'opportunità che i provvedimenti spettanti in materia alla competente autorità amministrativa vengano adottati in conformità al suriferito parere;

Visto l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, che ha demandato all'ispettorato del lavoro, nell'ambito della sua competenza territoriale, le attribuzioni già spettanti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 16 della legge 26 aprile 1934, n. 653 per i casi di deroga dal divieto di lavoro durante il periodo di notte previsto dagli articoli 12 e 13 della stessa legge; e ritenuto che tali attribuzioni spettino al medesimo ispettorato del lavoro, sempre nell'ambito territoriale, anche dopo l'autorizzazione di ratifica di cui alla legge 2 agosto 1952, n. 1305, che ha reso esecutiva in Italia la convenzione O.I.L. n. 89 del 1948, surrogando con la norma contenuta nel relativo art. 2 quella di cui al citato articolo 13, mentre la competenza dei provvedimenti in materia debba essere riservata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale quando gli stessi riguardino settori industriali di interesse nazionale;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, sull'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerato che l'intervallo di preclusione del lavoro notturno attualmente praticato dalla generalità delle aziende è quello dalle ore 22 alle 5, stabilito dall'abrogato art. 13 della legge 26 aprile 1934, n. 653; che tale orario rientra nelle alternative consentite dall'art. 2 della convenzione O.I.L. n. 89 del 1948; che è opportuno autorizzare l'ispettorato del lavoro ad apportare nei casi richiesti dalle necessità rilevate nelle suindicate premesse, le variazioni occorrenti, nei limiti della citata convenzione internazionale;

Decreta:

L'intervallo di preclusione del lavoro notturno, fissato alla data di entrata in vigore del presente decreto dalle ore 22 alle ore 5, può essere modificato nei limiti previsti dall'art. 2 della convenzione internazionale O.I.L. n. 89 del 1948.

La facoltà di autorizzare tali modifiche è esercitata dagli ispettorati del lavoro competenti per territorio nei confronti di aziende che ne facciano motivata richiesta.

Gli ispettorati del lavoro consulteranno le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati prima di fissare un intervallo che abbia inizio dopo le ore undici di sera.

La facoltà di cui al secondo comma sarà esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nei confronti di settori o categorie di aziende, salva, ove occorra, la consultazione prevista dal precedente comma.

Roma, addì 5 luglio 1973

Il Ministro: Coppo

(9825)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1973.

Conferma del presidente dell'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1963, n. 632, con il quale l'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola è stato eretto in ente morale e ne è stato approvato lo statuto;

Visto l'art. 12 di detto statuto, che demanda al Ministro per l'agricoltura e le foreste la nomina del presidente dell'istituto;

Visto il decreto ministeriale in data 11 ottobre 1971, con il quale il dott. Camillo De Fabritiis è stato nominato presidente del citato istituto, a decorrere dall'11 ottobre 1971 e fino alla scadenza del Comitato direttivo in carica alla detta data;

Ravvisata l'opportunità di confermare il dott. Camillo De Fabritiis nell'incarico di presidente dell'ente per il periodo decorrente dalla nomina del nuovo comitato direttivo, effettuata dall'assemblea ordinaria dei soci dell'istituto tenutasi il 29 aprile 1972, all'approvazione da parte dell'assemblea medesima del bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 1973;

Decreta:

Il dott. Camillo De Fabritiis è confermato presidente dell'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola, a decorrere dal 29 aprile 1972 e fino all'approvazione da parte dell'assemblea ordinaria dei soci dell'ente del bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 1973.

Roma, addì 5 luglio 1973

Il Ministro: Natali

(9805)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1973.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 2099/86 dell'8 novembre 1968 con il quale l'amministrazione provinciale di Catanzaro ha deliberato di provincializzare la strada di bonifica in destra del torrente Casale « Gizzeria-innesto strada provinciale Nicastro-Capo Suvero » dell'estesa di chilometri 10 + 500;

Visto il voto 24 ottobre 1972, n. 697, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 12 settembre 1960, n. 1014, la strada di bonifica di cui alle premesse di km. 10 + 500 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1973

Il Ministro: Gullotti

(9819)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1973.

Autorizzazione alla società « Italcontar italiana contabilità amministrazione revisione S.r.l. », con sede in Palermo, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Italcontar italiana contabilità amministrazione revisione S.r.l. », con sede in Palermo, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Italcontar italiana contabilità amministrazione revisione S.r.l. », con sede in Palermo, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1973

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

(9738)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1973.

Rinnovo del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1874, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari, il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1951, n. 270 che ne ha approvato il vigente statuto ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1969, n. 179, che lo ha modificato all'art. 5, lettera *q*);

Visto l'art. 1 lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7;

Considerato che l'ente su indicato organizza periodicamente manifestazioni fieristiche a carattere internazionale;

Visto il proprio decreto 7 marzo 1970 riguardante la nomina, per i tre esercizi finanziari 1970, 1971 e 1972 del collegio dei revisori dei conti dell'ente stesso;

Ritenuta la necessità di provvedere alla rinnovazione del collegio dei revisori dei conti dell'ente predetto ai sensi dell'art. 13 dello statuto sopracitato;

Viste le designazioni delle amministrazioni ed enti interessati;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera del Levante » con sede in Bari, è composto come segue:

Cappelli dott. Mario, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Sposato dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Capuano dott. Antonio, in rappresentanza del comune di Bari;

Mariani dott. Nicola, in rappresentanza dell'amministrazione provinciale di Bari;

Putzulu dott. Enrico, in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari.

Il collegio dura in carica per i tre esercizi finanziari 1973, 1974 e 1975.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1973

Il Ministro: FERRI

(9810)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1973.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta F.I.B.A.I. S.r.l. di Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, relativa a disposizioni in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 dell'8 gennaio stesso anno, relativo a prestazioni di cauzione per importazioni di merce con pagamento in valuta di conti valutari;

Considerato che la s.r.l. F.I.B.A.I. - Fabbrica italiana bowling amusement industry - già omonima ditta individuale fino al 20 ottobre 1970, con sede in Milano, viale F. Crispi, 5-*a*, ha effettuato vari pagamenti anticipati per l'importazione di apparecchi elettromeccanici di svago di origine U.S.A. per complessivi $ 53.328, di cui ai seguenti Mod. B. Import della Banca popolare di Milano, filiale di Milano: n. 1.307.385 del 9 aprile 1970; n. 1.307.546 del 5 maggio 1970 e n. 1.308.702 del 9 giugno 1970;

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detti pagamenti anticipati ed ha prestato cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cambi — nella misura di Lit. 1.680.490 — ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Ritenuto che, a fronte dei Mod. B. Import innanzi citati la ditta anzidetta non ha effettuato, entro i termini prescritti, alcuna importazione nè ha provveduto, entro gli stessi termini, a far rientrare in Italia la valuta di $ 53.328, di cui ai Mod. B. Import surrichiamati;

Considerato che con decreto ministeriale n. 23580 del 15 gennaio 1973 del Ministero del tesoro è stata confermata la responsabilità della precitata ditta in ordine alla contestata violazione valutaria sopra precisata;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione di Lit. 1.680.490 (unmilioneseicentottantamilaquattrocentonovanta), a suo tempo prestata dalla ditta F.I.B.A.I. - Fabbrica italiana bowling amusement industry, di Milano.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1973

Il Ministro: MATTEOTTI

(9865)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1973.

Approvazione di due tariffe di assicurazione di annualità posticipate certe, di alcune tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento, di alcune opzioni, nonché di condizioni particolari di polizza, presentate dalla società per azioni S.I.A.R.C.A. - Società internazionale di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1970, relativo all'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento annuale in base ad un parametro determinato;

Vista la domanda della società per azioni S.I.A.R.C.A. - Società internazionale di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione di annualità posticipate certe, di alcune tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento, di una tariffa temporanea complementare, di alcune opzioni e di condizioni particolari di polizza;

Viste la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le due tariffe di assicurazione di annualità posticipate certe; le tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento; la tariffa complementare da abbinare a tariffe con adeguamento; le opzioni al termine del differimento, nonché le condizioni particolari di polizza, qui di seguito descritte, presentate dalla società per azioni S.I.A.R.C.A. - Società internazionale di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano:

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, e fino al termine del periodo stesso;

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, e fino al termine del periodo stesso;

Tariffa 23 (M-F) - relativa all'assicurazione di una rendita immediata, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile finchè è in vita l'assicurato;

Tariffa 23/R (5-10) (M-F) - relativa all'assicurazione di una rendita immediata certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

Tariffa 23/R (2t) - relativa all'assicurazione su due teste maschili, di una rendita immediata adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile fino al primo decesso;

Tariffa 64-65R (M-F) - relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita qualora lo assicurato sia allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati e del relativo adeguamento, in caso di sua premorienza;

Tariffa 30/R - relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile ad una epoca prestabilita qualora l'assicurato sia allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (ad integrazione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 5 novembre 1970 per capitali iniziali da L. 5 milioni);

Tariffa 21/CR - relativa all'assicurazione complementare, in forma temporanea per il caso di morte, a premio annuo — durata dell'assicurazione e del pagamento premi pari a quella base — di un capitale, decrescente annualmente secondo una prefissata legge; liquidabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, da abbinare alle tariffe vita intera e mista con adeguamento;

Opzione al termine del differimento per la conversione della rendita vitalizia adeguabile in un capitale liquidabile in contanti;

Opzione al termine del differimento per la conversione della rendita vitalizia differita adeguabile in una rendita immediata, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia;

Condizioni particolari di polizza per l'assicurazione di rendita vitalizia immediata, adeguabile annualmente, in base ad un parametro determinato;

Condizioni particolari di polizza per l'assicurazione di una rendita vitalizia differita adeguabile, a premio annuo costante, con controassicurazione.

Roma, addì 6 luglio 1973

Il Ministro: FERRI

(9811)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1973.

Nomina di un componente del comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione Sardegna.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento adottato il 15 giugno 1965 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea n. 79/65, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole della Comunità economica europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708, con cui è stato istituito per ciascuna delle dodici circoscrizioni previste per l'Italia dell'allegato *A* del detto regolamento della C.E.E. un comitato regionale d'informazione contabile agricola;

Visto il decreto ministeriale in data 3 aprile 1967, con cui è stato costituito il comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione Sardegna;

Considerato che il Banco di Sardegna, quale ente pubblico operante localmente nel campo dell'agricoltura, ha designato a far parte del citato comitato re-

gionale il vice direttore generale dott. Vincenzo Farina, in rappresentanza del Banco medesimo e in sostituzione del rag. Pietro Castiglia cessato dal servizio per raggiunti limiti d'età;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Farina, vice direttore generale del Banco di Sardegna, è nominato componente del comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione Sardegna, in rappresentanza del Banco medesimo quale ente pubblico operante localmente nel campo dell'agricoltura e in sostituzione del rag. Pietro Castiglia cessato dal servizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1973

Il Ministro: NATALI

(9863)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1973.

Criteri per il riconoscimento presso l'I.N.P.D.A.I. dei periodi di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed a forme di previdenza sostitutive della medesima o che ne comportino l'esclusione o l'esonero.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 967, concernente la previdenza dei dirigenti di aziende industriali, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge suddetta, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, e successive modificazioni;

Visto l'art. 5 della legge 15 marzo 1973, n. 44, concernente il riconoscimento presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali dei periodi di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed a forme di previdenza sostitutive della medesima o che ne comportino l'esclusione o l'esonero;

Ritenuta la necessità di stabilire i criteri per il suddetto riconoscimento;

Sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali;

Decreta:

Art. 1.

Le anzianità contributive derivanti dai trasferimenti di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1973, n. 44, si cumulano, per periodi che non si sovrappongono, con quella maturata presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

In caso di sovrapposizione sono rimborsate all'iscritto le corrispondenti somme trasferite; in caso di morte dell'iscritto il rimborso spetta ai superstiti beneficiari delle prestazioni previdenziali.

Qualora la sovrapposizione si verifichi per un periodo per il quale operino contrazioni di anzianità contributiva ai sensi del regolamento per l'esecuzione della legge 27 dicembre 1953, n. 967, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, e successive modificazioni, le anzianità contributive derivanti, per il periodo stesso, dai trasferimenti di cui al primo comma del presente articolo, sono utilizzate fino a concorrenza della contrazione operata, calcolando la maggiore quota di pensione relativa secondo le percentuali di commisurazione in vigore nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o nelle forme di previdenza di cui al quarto comma dell'art. 5 della legge 15 marzo 1973, n. 44.

I contributi relativi a periodi sovrapposti e non utilizzati ai sensi del precedente comma sono rimborsati agli aventi diritto a norma del secondo comma del presente articolo. Qualora siano stati, in base a quanto previsto dal comma precedente, utilizzati parzialmente, il rimborso sarà proporzionale.

E' ammesso, anche agli effetti della determinazione della retribuzione annua pensionabile, nei limiti del massimale vigente per l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, il cumulo, ai fini delle corrispondenti prestazioni dell'Istituto medesimo, dei contributi trasferiti con quelli esistenti, per lo stesso periodo, presso l'Istituto, nel caso in cui la contribuzione sia affluita contestualmente alla gestione di provenienza ed all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali per periodi di lavoro con qualifica dirigenziale in settori per i quali era obbligatoriamente previsto il frazionamento della contribuzione.

Le anzianità contributive complessive di cui al primo e terzo comma del presente articolo sono utili ai fini della insorgenza del diritto alle prestazioni dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

Sulla quota parte di pensione derivante dalle anzianità contributive acquisite in forza dei trasferimenti di cui all'art. 5 della legge 15 marzo 1973, n. 44, ivi comprese quelle utilizzate ai sensi del terzo comma del presente articolo, non si applicano i coefficienti di cui alla tabella *A* allegata al regolamento per l'esecuzione della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sostituita da quella prevista dall'art. 8 della citata legge 15 marzo 1973, n. 44.

Art. 2.

Ferme restando le norme che disciplinano, in via generale, le pensioni erogate dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, le anzianità contributive acquisite in forza dei trasferimenti di cui al primo e secondo comma dell'art. 5 della legge 15 marzo 1973, n. 44, ivi comprese quelle risultanti ai sensi del terzo comma dell'art. 1 del presente decreto e salvo quanto previsto dal quinto comma dello stesso articolo, sono valutate secondo le percentuali di commisurazione applicate nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti; le anzianità contributive acquisite in forza dei trasferimenti di cui al quarto comma dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1973, n. 44, ivi comprese quelle risultanti ai sensi del terzo comma dell'art. 1 del presente decreto e salvo quanto previsto dal quinto comma dello stesso articolo, sono valutate secondo le scale di accrescimento e le aliquote di commisurazione vigenti per la determinazione della pensione presso le gestioni di provenienza.

I contributi volontari trasferiti all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali in base all'art. 5 della legge 15 marzo 1973, n. 44, anche se utilizzati ai sensi del terzo comma dell'art. 1 del presente decreto, sono valutati secondo i criteri vigenti per tale forma di contribuzione nell'assicurazione di provenienza.

Ai fini della determinazione della pensione, per le anzianità contributive acquisite in forza dei trasferimenti di cui ai commi precedenti si applica la stessa retribuzione annua pensionabile stabilita per le anzianità contributive maturate presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

Art. 3.

Ai dirigenti che non abbiano esercitato la facoltà di opzione prevista dall'ottavo comma dell'art. 5 della legge 15 marzo 1973, n. 44, è riconosciuta presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali l'anzianità contributiva corrispondente ai periodi di iscrizione alla gestione di provenienza con qualifica di dirigente. Il riconoscimento comporta eguaglianza di diritti a tutti gli effetti con gli iscritti all'Istituto aventi la stessa anzianità contributiva.

Le gestioni di provenienza devono versare all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali l'importo dei contributi corrispondenti ai periodi di iscrizione con la qualifica di dirigente, secondo i criteri di computo di cui al quarto e quinto comma dell'art. 5 della legge 15 marzo 1973, n. 44.

I dirigenti che intendano esercitare la facoltà di opzione prevista dall'ottavo comma dell'art. 5 della legge 15 marzo 1973, n. 44, devono, entro i termini previsti dall'articolo medesimo, darne comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli enti, fondi e casse cui sono iscritti ed all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

Art. 4.

Gli effetti dei riconoscimenti di cui all'art. 5 della legge 15 marzo 1973, n. 44, sono operanti dal primo giorno del mese nel corso del quale l'interessato abbia presentato all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali la richiesta dei riconoscimenti medesimi.

Art. 5.

Il cumulo delle anzianità contributive di cui all'articolo 1 del presente decreto opera anche agli effetti della pensione di anzianità estesa, ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1973, n. 44, agli iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

Ai fini della determinazione della pensione di anzianità si osservano le disposizioni di cui all'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 7 luglio 1973

Il Ministro: Coppo

(9821)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1973.

Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio della provincia di L'Aquila.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio della provincia di L'Aquila con sede in L'Aquila, approvato con decreto ministeriale del 20 ottobre 1967, modificato con decreti ministeriali del 7 dicembre 1970, 17 giugno 1971 e 16 ottobre 1972;

Visto il decreto ministeriale del 13 agosto 1966 con il quale l'avv. Mario Maccallini venne confermato vice presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

L'avv. Mario Maccallini è confermato vice presidente della Cassa di risparmio della provincia di L'Aquila, con sede in L'Aquila, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1973

Il Ministro: Malagodi

(9955)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1973.

Revoca del decreto di inibizione al riacquisto della cittadinanza italiana.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale del 26 giugno 1924 con cui venne inibito al sig. Carlo Alè, nato a Milano il 2 ottobre 1892, attualmente residente a San Remo (Imperia), il riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9 della legge 13 giugno 1912, n. 555, e dell'articolo 7 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezione prima, in data 23 marzo 1973, le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Considerato che sussistono validi motivi per far luogo alla revoca del sopramenzionato decreto ministeriale;

Decreta:

E' revocato, con effetto dalla data odierna, il decreto ministeriale del 26 giugno 1924, di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1973

Il Ministro: Taviani

(9823)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Gibellina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 luglio 1973, il comune di Gibellina (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.822.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(10024)

Autorizzazione al comune di Blufi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 luglio 1973, il comune di Blufi (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.022.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(10025)

Autorizzazione al comune di Ucria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 luglio 1973, il comune di Ucria (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.860.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(10026)

Autorizzazione al comune di Milena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 luglio 1973, il comune di Milena (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 24.849.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(10027)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 308-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 308-VI », a suo tempo assegnati alla ditta Carlotto Giorgio, con sede in Vicenza, via I. Pindemonte n. 20.

(9990)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 15-SP »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 15-SP », a suo tempo assegnati alla ditta Repetto Stefano, con sede in Arcola (La Spezia), via Provinciale n. 77.

(10002)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 580-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 580-MI », a suo tempo assegnati alla ditta Brizzaldi Luigi, con sede in Milano, via dei Correnti n. 15.

(9991)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1-PA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 1-PA », a suo tempo assegnati alla ditta Fiorentino Emanuele, con sede in Palermo, via Roma n. 307.

(9992)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 3-PA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quarantacinque punzoni recanti il marchio di identificazione « 3-PA », a suo tempo assegnati alla ditta Formusa Pietro, con sede in Palermo, via Bara dell'Olivella n. 67.

(9993)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 5-PA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 5-PA », a suo tempo assegnati alla ditta Perricone Marano Giuseppe, con sede in Palermo, via De Marco n. 5.

(9994)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 12-PA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 12-PA », a suo tempo assegnato alla ditta D'Aquila Vincenzo, con sede in Palermo, via Castro n. 104.

(9995)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 61-PA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 61-PA », a suo tempo assegnati alla ditta Polito Giuseppe, con sede in Palermo, via Petralia Sottana n. 102.

(9996)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 67-PA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 67-PA », a suo tempo assegnati alla ditta Natale Gaetano, con sede in Palermo, via G. Carini n. 41.

(9997)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 208-NA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 208-NA », a suo tempo assegnati alla ditta Pugliese Daniele, con sede in Napoli, via Saverio Baldacchini n. 39.

(9998)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 32-PV »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 32-PV », a suo tempo assegnato alla ditta Scaiotti Luigildo, con sede in Frascarolo (Pavia), via dei Torta n. 8.

(9999)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 91-AR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 91-AR », a suo tempo assegnati alla ditta Mafucci Gianfranco, con sede in Arezzo, via Piero Calamandrei n. 61.

(10000)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 432-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 432-VI », a suo tempo assegnati alla ditta Conzato Pietro, con sede in Vicenza, via Noventa n. 6.

(10001)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 135

Corso dei cambi del 23 luglio 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	579,75	579,75	580 —	579,75	578,50	579,75	579,40	579,75	579,75	579,75
Dollaro canadese .	580,50	580,50	579 —	580,50	579 —	580,50	579,75	580,50	580,50	580,50
Franco svizzero .	206,86	206,86	206,90	206,86	207 —	206,85	206,45	206,86	206,860	206,86
Corona danese .	105,68	105,68	107,25	105,68	105,75	105,65	105,80	105,68	105,68	105,68
Corona norvegese .	110,30	110,30	112 —	110,30	110,30	110,30	110,20	110,30	110,30	110,30
Corona svedese .	144,05	144,05	144 —	144,05	144 —	144,10	144,20	144,05	144,05	144,05
Fiorino olandese .	226,18	226,18	227 —	226,18	226,20	226,15	226,15	226,18	226,18	226,18
Franco belga .	16,43	16,43	16,60	16,43	16,40	16,40	16,47	16,43	16,43	16,43
Franco francese	143,60	143,60	143,95	143,60	143,35	143,60	143,60	143,60	143,60	143,60
Lira sterlina .	1471,75	1471,75	1473 —	1471,75	1468 —	1471,75	1469,75	1471,75	1471,75	1471,75
Marco germanico .	251,41	251,41	252 —	251,41	252 —	251,40	251,25	251,41	251,41	251,41
Scellino austriaco .	34,11	34,11	34,25	34,11	34,18	34,10	34,15	34,11	34,11	34,11
Escudo portoghese .	26,20	26,20	26,10	26,20	26,20	26,20	26,20	26,20	26,20	26,20
Peseta spagnola .	10,22	10,22	10,20	10,22	10,18	10,22	10,21	10,22	10,22	10,22
Yen giapponese	2,1860	2,186	2,24	2,1860	2,30	2,18	2,1775	2,1860	2,18	2,18

Media dei titoli del 23 luglio 1973

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	103,525
Redimibile 3,50 % 1934	99,525
» 3,50 % (Ricostruzione) .	89,850
» 5 % (Ricostruzione)	95,625
» 5 % (Riforma fondiaria) .	94,625
» 5 % (Città di Trieste) . .	96,550
» 5 % (Beni esteri) . .	92,325
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94 —
» 5,50 % » » 1968-83	93,800
» 5,50 % » » 1969-84 .	94,850
» 6 % » » 1970-85 .	96,875
» 6 % » » 1971-86 .	96,925
» 6 % » » 1972-87 . .	96,725

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	100,30
» » » 5,50 % 1976 .	100,075
» » » 5 % 1977 .	99,925
» » » 5,50 % 1977 .	100,450
» » » 5,50 % 1978 .	99,90
» » » 5,50 % 1979 .	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	99,100
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,450
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,025
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	95,650
» 5 % (» 1° aprile 1978) .	95,650
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	100,525
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	100,625

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 luglio 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	579,575
Dollaro canadese .	580,125
Franco svizzero	206,655
Corona danese .	105,74
Corona norvegese	110,25
Corona svedese	144,125
Fiorino olandese .	226,165
Franco belga	16,45
Franco francese	143,60
Lira sterlina	170,75
Marco germanico .	451,33
Scellino austriaco	234,13
Escudo portoghese	26,20
Peseta spagnola	10,215
Yen giapponese	2,182

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli e per esami, a sedici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato;

Visto le norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare approvate con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 314, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto 22 febbraio 1937, n. 220, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 3089, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione al Corpo di commissariato, ruolo commissariato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1303, concernente il riordinamento del Corpo di commissariato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a sedici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato possono percorrere la carriera sino al grado di tenente generale. Gli stipendi e le indennità sono quelli previsti dalle disposizioni vigenti in materia, nella misura ed alle condizioni da queste stabilite.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso, in seguito a domanda, i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

1) abbiano conseguito in un istituto della Repubblica la laurea in giurisprudenza o la laurea in economia e commercio o la laurea in scienze sociali oppure la laurea in scienze politiche o la laurea in scienze coloniali, oppure la laurea in scienze economiche marittime conseguita presso la sezione armamento navale dell'Istituto superiore navale di Napoli;

2) non abbiano oltrepassato il 30° anno di età alla data del presente decreto.

Detto limite è aumentabile:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra loro purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data del presente decreto;

3) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

4) siano in possesso della idoneità psicofisica richiesta per il servizio quale ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato, ruolo commissariato, comprendente anche l'idoneità al volo.

I candidati verranno sottoposti, a cura del Ministero della difesa, direzione generale personale militare dell'Aeronautica, a visita medica, per l'accertamento dei requisiti psicofisici, graduati nelle 3 categorie: 1° ottimo; 2° buono; 3° sufficiente.

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi alla visita medica muniti di documento di identità personale.

Art. 4.

La domanda di ammissione, sottoscritta dal concorrente, dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 500 e essere trasmessa al Ministero difesa, direzione generale personale militare dell'Aeronautica, 1° reparto, 2ª divisione concorsi, 1ª sezione, 00100 Roma, non oltre il 30° giorno dopo quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

nome e cognome;

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio, specificando il voto riportato nell'esame di laurea;

la posizione nei riguardi del servizio militare.

Il candidato dovrà altresì dichiarare nella domanda la lingua o le lingue estere nelle quali desideri sostenere l'esame o gli esami facoltativi (non più di due lingue, scelte fra quelle indicate al successivo art. 6).

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso specificando il numero dei figli viventi.

Nella domanda il candidato dovrà inoltre indicare il suo preciso recapito, comprendente anche il numero di codice di avviamento postale e l'indirizzo della famiglia. Al riguardo si precisa che il candidato ha l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni mediante lettera raccomandata al Ministero difesa, direzione generale personale militare dell'Aeronautica, 2ª divisione concorsi, 1ª sezione, 00100 Roma

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio e per i militari in servizio il visto del comandante di Corpo.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che saranno inviate dopo il termine sopraindicato.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale e caso per caso, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'invio delle domande al Ministero, dovranno trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale essi dipendono che, eventualmente, farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

Art. 5.

La commissione di esame sarà nominata con successivo decreto.

Art 6.

Le prove scritte di esame avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, in via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8 dei sottoindicati giorni:

1° *ottobre* 1973: *diritto costituzionale ed amministrativo;*
2 *ottobre* 1973: *diritto civile e commerciale.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopraindicati, muniti di documenti di identità personale.

Gli esami consisteranno in due prove scritte obbligatorie, in sette prove orali obbligatorie ed in una o due prove orali facoltative di lingue estere, nelle seguenti materie, secondo l'annessa tabella ed i relativi programmi:

diritto costituzionale e amministrativo;
diritto civile e commerciale;
economia politica e scienza delle finanze;
diritto e legislazione aeronautica;
amministrazione e contabilità generale dello Stato;
statistica;
geografia economica;
lingue estere: inglese, francese, tedesco e spagnolo.

La commissione esaminatrice presiederà allo svolgimento degli esami; immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova scritta formulerà tre temi sulla materia di esame. A cura di un candidato verrà estratto a sorte uno dei tre temi suddetti che costituirà oggetto della prova.

I temi verranno svolti dai candidati sotto la sorveglianza di due o più membri della commissione, nel tempo massimo di cui alla unita tabella. Durante lo svolgimento della prova i candidati non potranno comunicare tra loro e con persone estranee alla Commissione, nè consultare libri o manoscritti ad eccezione dei testi di legge e decreti ammessi dalla commissione esaminatrice. Pertanto, verranno senz'altro esclusi dagli esami i candidati che contravvenissero alle anzidette disposizioni.

Il lavoro e la bozza, scritti su carta fornita dalla Commissione, saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta sul foglio separato che sarà chiuso in busta. Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma saranno immediatamente messi in una busta grande che sarà chiusa a cura del candidato e consegnata al presidente della commissione od a chi ne fa le veci, che appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna.

Saranno ammessi alle prove orali di concorso i candidati che abbiano riportato una media di almeno 14/20 nelle prove scritte obbligatorie e non meno di 12/20 in ciascuna di esse.

Le prove orali non si intenderanno superate se i concorrenti non avranno riportato in ciascuna di esse la votazione di almeno 12/20.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che, ammessi alle prove orali obbligatorie, le avranno superate tutte.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa, direzione generale personale militare dell'Aeronautica, 2ª divisione concorsi, 1ª sezione, 00100 Roma, entro 15 giorni dalla data della lettera di comunicazione di esito favorevole delle prove stesse, a pena di inammissibilità, i documenti comprovanti il possesso del titolo di cui alla seguente lettera *a*) e l'eventuale possesso dei seguenti titoli di preferenza, conseguiti o maturati entro la data suddetta:

a) diploma di laurea di cui al precedente art. 3, in originale ovvero in copia autentica, o certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso, oppure copia autentica, di esso. Dai suddetti documenti dovrà risultare il voto riportato nell'esame di laurea;

b) ogni altra laurea conseguita nella Repubblica;

c) documento comprovante l'eventuale servizio militare prestato; e cioè: copia dello stato di servizio (per ufficiali) o copia del foglio matricolare (per sottufficiali o militari di truppa);

d) ogni altro titolo ritenuto utile, ai fini della compilazione della graduatoria, di cui il concorrente sia eventualmente in possesso.

I concorrenti di cui sopra dovranno altresì far pervenire, entro il predetto termine, i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Art. 8.

La graduatoria di coloro che abbiano conseguito l'idoneità sarà formata sommando:

a) i punti di merito, espressi in ventesimi, riportati nelle prove obbligatorie (sia scritte che orali) dopo averli moltiplicati per i coefficienti qui appresso indicati:

diritto costituzionale e amministrativo, coeff. 3;
diritto civile e commerciale, coeff. 3;
economia politica e scienza delle finanze, coeff. 3;
diritto e legislazione aeronautica, coeff. 3;
amministrazione e contabilità generale dello Stato, coefficiente 2;
statistica, coeff. 2;
geografia economica, coeff. 2;

b) il punto riportato nell'esame di laurea espresso in cento decimi ridotto alla metà;

c) il seguente punteggio per il giudizio riportato alla visita medica: 6 punti per i candidati classificati nella 1ª categoria: ottimo; 4 punti per i candidati classificati nella 2ª categoria: buono; nessun punto verrà invece attribuito ai candidati classificati nella terza categoria: sufficiente;

d) 3 punti per ogni altra laurea conseguita nella Repubblica;

e) da 1/2 a 5 punti, secondo valutazione preventivamente stabilita dalla commissione, per il servizio militare prestato dal candidato, tenendo conto della durata del servizio stesso, della forza armata di appartenenza, del grado rivestito, nonchè del ruolo, categoria e specializzazione con particolare riguardo al servizio prestato con mansioni affini a quelle cui verranno destinati i vincitori del concorso;

f) 2 punti per l'esame di lingua inglese eventualmente sostenuto dal candidato, se la votazione riportata sia contenuta tra i 16/20 e 18/20; 4 punti qualora detta votazione sia superiore a 18/20; 1 punto per ogni altro esame di lingua estera eventualmente sostenuto dal candidato, se la votazione riportata sia contenuta tra 16/20 e 18/20; 2 punti qualora detta votazione sia superiore a 18/20;

g) da 1 a 4 punti complessivamente per tutti gli altri titoli che saranno giudicati dalla commissione meritevoli di considerazione in rapporto alle funzioni di tenente commissario.

A parità di punteggio complessivo ottenuto nella graduatoria da 2 o più candidati, si applicheranno le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire entro 30 giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale: per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati;

6) copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per sottufficiali o militari di truppa) compresi fra questi ultimi i candidati che siano già stati arruolati dal consiglio di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare, regolarmente aggiornato. A coloro che abbiano preso parte alle operazioni belliche durante la campagna di guerra 1940-1945, tale documento dovrà essere corredato dalla « dichiarazione integrativa ».

Qualora il candidato per qualsiasi motivo non sia stato arruolato dal consiglio di leva, dovrà presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, o di esito di leva, rilasciato dal sindaco.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che abbiano presentato un certificato attestante il conseguimento della laurea, oppure che non abbiano presentato nè tale certificato nè il diploma di laurea in originale o copia autentica, ai sensi della lettera *a*) del precedente art. 7, dovranno altresì far pervenire, entro il termine di cui al 1° comma del presente articolo, il diploma originale di laurea o copia autentica di esso ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) dovranno essere in data non anteriore di 3 mesi a quella della comunicazione di cui al 1° comma del presente articolo.

I concorrenti che siano già impiegati di ruolo dello Stato ovvero ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), ma dovranno allegare un certificato rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, comprovante tale qualità.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo della documentazione al Ministero, dovranno trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

I concorrenti che risiedono all'estero potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al 1° comma del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione.

In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che alla data della domanda risiedevano all'estero.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale e caso per caso, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni o per altri concorsi presso l'amministrazione aeronautica.

Art. 10.

Il Ministro per la difesa può escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 11.

La nomina a tenente del Corpo di commissariato aeronautico — ruolo commissariato — sarà conferita in ordine di merito ai concorrenti dichiarati vincitori nei limiti dei posti indicati all'articolo 1 e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto, salvo che nel decreto stesso non sia altrimenti stabilito.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero in caso di rinuncia alla nomina da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati vacanti dai rinunciatari.

Art. 12.

I vincitori del concorso dovranno, dopo la nomina, frequentare un corso di istruzione militare e tecnico professionale con le modalità e la durata che verranno stabilite dal Ministero.

Art. 13.

L'anzianità relativa di nomina a tenente dei vincitori del concorso sara determinata dalla graduatoria definitiva effettuata sulla base della media risultante per 3/4 dalla classifica ottenuta negli esami di concorso e per 1/4 dalla classifica ottenuta alla fine del corso di cui al precedente art. 12.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 giugno 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1973
Registro n. 18, foglio n. 61

ALLEGATO 1

Esame di concorso per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato della Aeronautica militare (ruolo commissariato).

Numero d'ordine	Materie di esame	Durata della prova (2)
	PROVE SCRITTE	
	Obbligatorie:	
1	Diritto costituzionale e amministrativo	8 ore
2	Diritto civile e commerciale	8 ore
	PROVE ORALI	
	Obbligatorie:	
1	Diritto costituzionale e amministrativo	15 minuti
2	Diritto civile e commerciale	15 minuti
3	Economia politica e scienze delle finanze	15 minuti
4	Diritto e legislazione aeronautica . . .	10 minuti
5	Amministrazione e contabilità generale dello Stato	10 minuti
6	Statistica	10 minuti
7	Geografia economica	10 minuti
	Facoltative:	
1	Lingue estere (1).	10 minuti per ciascuna lingua

(1) Limitatamente a non più di due lingue tra le seguenti: inglese; francese; tedesca; spagnola.

(2) Tempo massimo per le prove scritte; indicativo per le prove orali.

PROGRAMMI DI ESAME

DIRITTO COSTITUZIONALE E AMMINISTRATIVO

Diritto costituzionale:

L'ordinamento giuridico. Il fondamento dell'ordinamento giuridico. Lo Stato come ordinamento giuridico. Lo Stato come persona giuridica. Gli elementi costitutivi dello Stato. Origine storica e successive trasformazioni dello Stato italiano. Caratteri generali della Costituzione.

Le fonti del diritto costituzionale.

L'organizzazione costituzionale dello Stato. Il Presidente della Repubblica. Il Parlamento. Il Governo. Gli organi ausiliari. Le Regioni. La Corte costituzionale. I diritti individuali. Gli istituti di democrazia diretta.

Diritto amministrativo:

I soggetti del diritto amministrativo: le persone giuridiche pubbliche. Autarchia, autonomia, autogoverno: caratteri comuni e differenziali. Gli organi delle persone giuridiche pubbliche: natura del rapporto organico. I titolari degli organi: natura giuridica di essi. I rapporti interorganici. La pluralità degli organi ed i princìpi della competenza e della gerarchia. Gli organi indiretti e l'esercizio privato di pubbliche funzioni.

Le fonti del diritto amministrativo. I regolamenti.

Il pubblico impiego: definizione ed elementi del rapporto. Caratteri giuridici del rapporto di impiego. Formazione del rapporto. Requisiti per l'assunzione a pubblici impieghi. Diritti, doveri e responsabilità dei pubblici dipendenti. Il potere disciplinare. Modificazione ed estinzione del rapporto d'impiego.

Amministrazione diretta ed amministrazione indiretta: caratteri comuni e differenziali.

L'amministrazione diretta centrale. Le competenze amministrative del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Consiglio dei Ministri.

I singoli Ministeri. I sottosegretari di Stato. Gli uffici dei Ministeri. I comitati interministeriali.

Il Consiglio di Stato: organizzazione e funzioni consultive. L'Adunanza generale, le Sezioni e le commissioni speciali.

La Corte dei conti: organizzazione e funzioni di controllo. Il controllo preventivo ed il controllo sul rendiconto generale dello Stato.

L'Avvocatura dello Stato: organizzazione e sue funzioni fondamentali di rappresentanza in giudizio e di consulenza legale delle pubbliche amministrazioni.

L'Amministrazione diretta locale: il decentramento e le circoscrizioni amministrative.

Il Commissario del Governo presso le Regioni.

Il Prefetto e l'ufficio di prefettura. Gli organi collegiali presso la Prefettura: la G.P.A., il Consiglio di prefettura ed altri collegi.

Gli altri organi periferici dello Stato.

Il Sindaco quale ufficiale del Governo.

L'amministrazione indiretta: i Comuni, le Provincie e le Regioni.

I beni pubblici: Demanio e patrimonio dello Stato e degli enti pubblici.

Il Demanio Militare.

I limiti attinenti ai rapporti tra proprietà pubblica e proprietà privata. Le cosidette servitù militari ed i limiti nell'interesse della difesa.

L'espropriazione per pubblica utilità.

Gli istituti affini all'espropriazione: occupazione e requisizione.

L'atto amministrativo: definizione ed elementi costitutivi. Varie speci degli atti amministrativi. Il procedimento amministrativo. Efficacia, imperatività ed esecutorietà. Nullità ed invalidità. Annullamento, revoca ed istituti affini. La responsabilità della pubblica amministrazione. L'art. 28 della Costituzione.

La responsabilità dei privati.

La cosidetta responsabilità per atti legittimi.

La giustizia amministrativa: nozioni e distinzioni.

I ricorsi amministrativi: principi generali. L'opposizione. Il ricorso gerarchico. Il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La giurisdizione dei diritti soggettivi: competenza del giudice ordinario. I poteri ed i limiti della giurisdizione ordinaria nei confronti della Pubblica amministrazione.

L'esecuzione delle sentenze.

La giurisdizione degli interessi legittimi: nozione e distinzioni. La competenza del Consiglio di Stato. L'Adunanza plenaria. La giurisdizione generale di legittimità. La giurisdizione di merito. La giurisdizione esclusiva. Il procedimento. Il sistema probatorio. La decisione: natura ed efficacia del giudicato amministrativo. L'esecuzione delle decisioni. La impugnativa delle decisioni.

Le giurisdizioni speciali: problemi di costituzionalità.

La giurisdizione della Corte dei conti. L'esecuzione delle decisioni. L'impugnativa delle decisioni.

I tribunali delle acque pubbliche.

I conflitti di attribuzione e giurisdizione.

I tribunali amministrativi regionali.

Diritto civile e commerciale

Il diritto in senso oggettivo. Caratteri e distinzioni delle norme giuridiche. Principali ripartizioni del diritto oggettivo. Contenuto e sistema del diritto privato italiano. Fonti del diritto privato italiano. Vicende ed efficacia delle norme nel tempo e nello spazio. Interpretazione delle norme giuridiche.

Nozioni di persona in senso giuridico. Capacità giuridica. Esistenza ed estinzione della persona fisica: nascita, morte, assenza, scomparsa, morte presunta. Capacità di agire: minore di età, emancipazione, interdizione, inabilitazione, incapacità naturale, la rappresentanza legale.

La sede giuridica della persona fisica. Cittadinanza. Atti dello Stato civile.

Nozione di persona giuridica. Associazione fondazione. Esistenza della persona giuridica. Capacità giuridica, capacità di agire e sede della persona giuridica. Registro delle persone giuridiche. Associazioni non riconosciute e comitati.

Le posizioni giuridiche soggettive. Nozioni di rapporto giuridico. Obblighi, obbligazioni, facoltà, interessi protetti, poteri giuridici, soggezioni, potestà, oneri, diritti soggettivi. Categorie dei diritti soggettivi: diritti della personalità, diritti reali, diritti su beni immateriali, diritti di credito, diritti protestativi. Vicende dei diritti soggettivi.

Fatto, atto giuridico, fattispecie giuridica e negozi giuridici.

Requisiti soggettivi e oggettivi del negozio giuridico: la rappresentanza volontaria; forma del negozio. Volontà e dichiarazione; il rischio per l'affidamento. Vizi della volontà. Causa del negozio e sue anomalie. I motivi nel negozio. Elementi accidentali. Interpretazione e integrazione del negozio. Efficacia, inefficacia e invalidità del negozio.

Pubblicità dei negozi e degli atti giuridici.

Nozioni generali del diritto di famiglia. Matrimonio Regime patrimoniale della famiglia. Filiazione; adozione; assistenza ai minori. Gli alimenti.

La successione a causa di morte. Successione a titolo universale e a titolo particolare. Successione legittima. Successione testamentaria. I legittimari. Accettazione della eredità e rinuncia. Comunione e divisione ereditaria. Tutela dei diritti successori.

Cose e beni. Il patrimonio. Categorie dei beni. Universalità patrimoniali. La proprietà: contenuto, limiti, tutela giuridica; modi di acquisto e di perdita. Superficie. Comunione. Diritti reali su cose altrui. Processo.

Le obbligazioni: concetto e distinzione. Fonti delle obbligazioni. Obbligazioni legali, da atto illecito, da negozio unilaterale, da contratto. Adempimento e inadempimento. Modi di estinzione diversi dall'adempimento. Modificazioni soggettive e oggettive dell'obbligazione. Tutela preventiva del credito, responsabilità del debitore; privilegi, pegno e ipoteca; fideiussione e mandato di credito; anticresi, azione surrogatoria, azione revocatoria, sequestro conservativo, opposizione a pagamento, ritenzione.

Nozione del contratto e suoi elementi. Classificazione dei contratti. Contratto preliminare. Cessione del contratto. I singoli contratti; in particolare la compravendita, la somministrazione, l'appalto, il mandato, il deposito, la transazione, il contratto di lavoro.

L'imprenditore, l'impresa e l'azienda. L'imprenditore commerciale. L'imprenditore agricolo. Il piccolo imprenditore. I collaboratori dell'imprenditore.

Disciplina speciale dell'imprenditore commerciale; il registro delle imprese; i libri contabili; nozioni generali sul fallimento.

La società: concetto, requisiti, distinzioni.

La promessa unilaterale e i titoli di credito in generale. La cambiale; il vaglia cambiario; l'assegno bancario; il vaglia bancario; l'assegno circolare.

Economia politica e scienza delle finanze

Economia politica:

Nozioni preliminari sui fenomeni economici e sull'attività economica. La scienza economica come rappresentazione razionale, dell'attività economica: scienza economica e realtà sociale. I modelli economici e le leggi economiche. Contenuto della scienza economica: economia politica e politica economica.

Equilibrio dell'economia individuale. I bisogni economici: concetto, caratteristiche e classificazione. I beni economici: concetto, caratteristiche e classificazione. L'utilità: legge di decrescenza dell'utilità, utilità totale, marginale e differenziale. Legge dell'uguaglianza delle utilità marginali ponderate. Teorie della domanda basate sul principio della misurabilità e sul principio della confrontabilità dell'utilità. L'elasticità della domanda.

La produzione. Concetto della produzione. I fattori della produzione e loro prezzi. La complementarietà dei fattori di produzione e loro combinazione ottima, considerando sia la misurabilità sia la confrontabilità della produttività. Costo di produzione e sue qualificazioni. Gli aggravi di costo. Posizione di equilibrio del produttore.

Logica dello scambio. Concetto di scambio. Condizioni necessarie e sufficienti dello scambio e sua posizione di equilibrio. Determinazione del prezzo in regime di libera concorrenza, in regime di monopolio, in altre forme monopolistiche (duopolio, oligopolio, monopolio bilaterale, monopsonio), in regime di coalizione (*cartelli, pools, trusts*). Il *dumping*. L'interdipendenza dei prezzi e l'equilibrio economico generale.

La moneta. Le funzioni della moneta. Il potere di acquisto della moneta e le teorie per la sua determinazione (metallista, nominalista, costo di produzione, utilità marginale, quantitativa). I sistemi monetari: monometallismo e bimetallismo. La legge di Gresham. La moneta cartacea. Diversi tipi di biglietti di banca. L'inflazione e il corso forzoso. La crisi del sistema aureo e i sistemi monetari attuali. Gli accordi di Bretton Woods. La convertibilità e l'alternativa fra cambi fissi e flessibili.

Il credito e il sistema bancario: la funzione monetaria e la composizione del medio circolante. Banche di deposito e sconto e istituti di emissione. Cenni sul mercato monetario e finanziario e sulla speculazione di borsa. Il sistema bancario italiano.

Il commercio internazionale. La teoria dei costi comparati e la determinazione della regione di scambio internazionale. Il paradosso ricardiano. Le curve di domanda-offerta del Marshall. Commercio triangolare e poliangolare. Libero scambio e protezionismo. In particolare degli ostacoli alla libertà dei traffici internazionali: dazi di esportazione, dazi di importazione (fiscali ed economici) restrizioni quantitative (contingentamenti, accordi di compensazione valutaria, accordi di pagamento), allineamento delle monete, drawbancks, depositi franchi, dazi compensatori. Con-

cetto di trattato di commercio: caratteristiche, clausola della nazione più favorita. Altre azioni volte a rimuovere gli ostacoli al commercio internazionale. La GATT. I pagamenti internazionali. Cambio e corso dei cambi. Punti dell'oro e prezzo di equilibrio dei cambi. Corso dei cambi. La bilancia dei pagamenti internazionali. La manovra del saggio dello sconto, i fondi di stabilizzazione e gli altri strumenti di controllo dei cambi.

Il Mercato Comune Europeo.

La programmazione economica. Concetto ed elementi di un piano. Piano del consumatore e piano del produttore. La programmazione globale: metodo di programmazione, obiettivi generali, strumenti ed azioni della programmazione. La programmazione settoriale. Cenni sulla programmazione economica italiana.

Sviluppo economico e fluttuazioni economiche. Progresso e sviluppo economico. Misura e fattori dello sviluppo economico. Paesi sviluppati, arretrati (sovrapopolati, sottosviluppati e dualistici) e depressi. Ciclo economico e cause dei cicli. Le azioni per attenuare i cicli.

Concetto di macroeconomia. Gli operatori globali del sistema economico e il circuito economico. La contabilità nazionale. Il reddito nazionale. La teoria del moltiplicatore. Propensione al consumo e propensione all'investimento. Il saggio dell'interesse e la preferenza della liquidità.

Scienza delle finanze:

L'attività finanziaria. Natura e limiti dell'attività finanziaria. L'evoluzione del contenuto dell'attività finanziaria. Scienza delle finanze: economia finanziaria e diritto finanziario. La politica economica finanziaria.

La teoria dei bisogni pubblici. Le spese pubbliche: concetto e classificazione. Spese correnti e spese in conto capitale; spese per acquisto di beni e servizi e spese per trasferimento. Cause dell'espansione della spesa pubblica. Evoluzione della spesa pubblica in Italia. Gli effetti economici e sociali delle spese pubbliche: in particolare gli effetti delle spese militari nei sistemi economici rigidi, estensibili, con sottoccupazione e dualistici.

Le entrate pubbliche. Prezzi privati e quasi privati. Patrimonio e demanio dello Stato. Imprese pubbliche e pubblici istituti: prezzi pubblici e tasse. Le tariffe. I contributi e le imposte speciali. Le imposte: concetto, elementi e classificazione delle imposte.

La ripartizione giuridica delle imposte: imposte progressive e imposte proporzionali, la discriminazione dei redditi e il minimo imponibile, i principi giuridici delle imposte.

La ripartizione tecnica delle imposte: unica e imposte molteplici. Coesistenza dell'imposizione diretta e indiretta. I principi amministrativi delle imposte. L'epurazione del reddito e l'accertamento del debito di imposta. La definizione di reddito ai fini fiscali e la pressione tributaria.

La ripartizione economica delle imposte. Gli effetti economici delle imposte: traslazione, ammortamento o consolidamento, evasione, diffusione. La finanza funzionale. Equilibrio finanziario ed equilibrio economico: dalla finanza neutrale alla finanza funzionale. La fiscal policy: redistribuzione della ricchezza, funzione congiunturale col bilancio in pareggio e col bilancio in deficit (il deficit spending) e funzione antiristagno e di sviluppo.

Il sistema tributario: concetto. Il sistema tributario italiano. Le imposte dirette: l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Le imposte indirette: imposte di successione e sulle donazioni, imposta di registro, imposta di bollo, imposta ipotecaria, imposta sul valore aggiunto (IVA), imposta di fabbricazione e dazi doganali. Monopoli fiscali.

L'imposizione straordinaria: imposte straordinarie, prestiti pubblici ed emissione di carta moneta.

Cenni sulla finanza locale.

Sanzioni fiscali e contenzioso tributario.

DIRITTO E LEGISLAZIONE AERONAUTICA

Fonti del diritto aeronautico. Fonti di diritto internazionale, fonti del diritto interno e relativa evoluzione storica. La parte aeronautica del codice della navigazione ed i limiti della sua applicabilità attuale. Il regolamento per la navigazione aerea. I provvedimenti legislativi successivi al codice. Gerarchia delle fonti e delle fonti suppletive.

Ordinamento amministrativo della navigazione aerea - Organizzazione internazionale. Organizzazione interna: amministrazione diretta e amministrazione indiretta. Enti tecnici amministrativi ed Enti previdenziali.

Il personale addetto alla navigazione aerea: la gente dell'aria (classificazione, iscrizione, titoli professionali, abilitazione tecnica, collocamento, brevetti, licenze; libretti di volo, disposizioni disciplinari). I contratti di lavoro della gente dell'aria.

I beni pubblici destinati alla navigazione aerea: lo spazio aereo e la sua condizione giuridica nel diritto privato e nel diritto pubblico (internazionale ed interno). Gli aerodromi e relativa classificazione: gli altri impianti a terra. Condizione giuridica degli aerodromi, ordinamento e polizia degli aerodromi. Vincoli alla proprietà privata.

L'aeromobile: nozione e distinzioni. Varie classificazioni dal punto di vista tecnico e dal punto di vista giuridico e secondo l'impiego. Abilitazione alla navigazione. Il registro Aeronautico Italiano, compiti e poteri.

L'aeromobile come bene mobile registrato. La registrazione, presupposti, procedimento, effetti. Nazionalità, acquisto e perdita della nazionalità. Identificazione dell'aeromobile. Documenti dell'aeromobile.

L'aeromobile come cosa: parti costitutive, pertinenze, accessori. La proprietà dell'aeromobile e la relativa pubblicità. Comproprietà. Modi di acquisto con particolare riguardo alla costruzione.

L'attività amministrativa in materia di navigazione aerea. Amministrazione e vigilanza negli aeroporti. Inchieste sui sinistri aeronautici. Polizia all'arrivo e alla partenza degli aeromobili. Polizia di bordo e della navigazione.

Regolamento di circolazione. Servizi di navigazione aerea. Linee nazionali ed internazionali. Cabotaggio aereo, servizi minori. La navigazione da turismo. Atti di stato civile in corso di navigazione aerea.

L'esercizio dell'aeromobile: dichiarazione di esercenti. Limitazione della responsabilità dell'esercente. I poteri del Comandante e del Caposcalo.

Le obbligazioni relative alla navigazione. Locazione. Noleggio. Trasporto di persone e di cose in genere. L'assistenza e il salvataggio, il soccorso. Il recupero ed il ritrovamento dei relitti. L'urto aeronautico, la responsabilità per danni a terzi alla superficie. Le assicurazioni aeronautiche.

La garanzia delle obbligazioni: i privilegi aeronautici.

L'ipoteca aeronautica.

Il diritto internazionale aeronautico: legge imperante a bordo dell'aeromobile. Leggi regolatrici dei diritti reali e di garanzia su aeromobili, della responsabilità dell'esercente, dei poteri e dei doveri del comandante, del contratto di lavoro; del trasporto, delle obbligazioni da urto, delle obbligazioni da assistenza, salvataggio e recupero. Competenza giurisdizionale.

Diritto penale aeronautico: delitti e contravvenzioni (cenni).

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO

I beni dello Stato; i beni del Demanio pubblico. I beni patrimoniali. L'Amministrazione dei beni dello Stato. L'inventario.

I contratti ed i servizi in economia: i contratti in generale. Le varie forme di contrattazione. Procedimenti per gli incanti, per la lecitazione privata, per l'appalto concorso e per la trattativa privata. Norme generali sui contratti. I capitolati di oneri. Funzioni consultive, in materia di contratti, del Consiglio di Stato e dell'Avvocatura dello Stato.

Stipulazione ed approvazione dei contratti. Sindacato di legittimità della Corte dei conti sui contratti. Esecuzione e collaudo. Pagamento del prezzo pattuito.

I servizi in economia con particolare riguardo all'Aeronautica Militare. Il collaudo dei lavori e delle forniture fatte in appalto o in economia.

Anno ed esercizio finanziario: concetti generali. L'esercizio suppletivo.

Bilancio di previsione: il bilancio di previsione in generale. Bilancio di competenza e bilancio di cassa. Formazione, approvazione e natura giuridica della legge del bilancio.

La gestione dei residui.

Le entrate dello Stato: nozione giuridica e classificazione delle entrate. Le varie fasi dell'entrata: accertamento, riscossione, versamento. Le quietanze degli agenti delle riscossioni e delle tesorerie.

Le spese dello Stato: nozione giuridica e classificazione delle spese. Le varie fasi della spesa: impegno, liquidazione, ordinazione, pagamento. Forme di pagamento in uso: i mandati diretti, gli ordini di accreditamento, i ruoli delle spese fisse e le forme speciali per le spese di giustizia, per le vincite al lotto e per il debito pubblico.

Azioni e prescrizioni Ritenute sui pagamenti.

Il rendiconto generale dello Stato: nozioni generali.

Il conto del bilancio. Il conto generale del patrimonio. Compilazione, parificazione ed approvazione del rendiconto generale dello Stato.

Gli agenti contabili dello Stato. Classificazione e responsabilità.

Il controllo sull'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato: nozioni generali. La giurisdizione della Corte dei conti in materia contabile. I giudizi di conto, i giudizi di responsabilità, i rimedi contro le decisioni della Corte dei conti, la esecuzione delle decisioni di condanna della Corte dei conti.

La Ragioneria generale dello Stato e le Ragionerie centrali. Attribuzioni.

Controllo e verificazioni ordinarie e straordinarie. Cenni sulla legge del Registro: modalità per la registrazione degli atti, persone obbligate a richiedere la registrazione, oneri della tassa di registro, responsabilità dei pubblici funzionari nel rilascio di atti soggetti a registrazione.

Cenni sulla legge sul notariato: definizione di atto notarile, requisiti dell'atto notarile, menzione, postille.

Atti che possono essere rilasciati in originale. Repertorio degli atti.

Il regio decreto-legge 30 settembre 1929, n. 1718, sulle particolari norme in materia di contabilità generale dello Stato nei riguardi dei servizi dell'Aeronautica Militare. La legge 22 dicembre 1932, n. 1958, e successive modificazioni, sulle norme per l'amministrazione e la contabilità degli enti aeronautici.

STATISTICA

Gli organi specializzati e le fonti statistiche in Italia - Definizione della statistica - Suo oggetto e mezzi. Tipicità e atipicità dei fenomeni. Caratteristiche del metodo statistico - Le leggi statistiche.

Le fasi del metodo statistico - La rilevazione dei dati: raccolta delle unità - Mezzi per la loro raccolta - Dati statistici - Periodo della rilevazione. Definizione dell'oggetto - Sua descrizione - Distinzione della rilevazione - Lo spoglio delle unità - Classificazioni inerenti - Caratteri e loro modalità: distinzioni - Variabilità e mutabilità - Concetti di continuità e discontinuità - Lo spoglio dei dati - Sue distinzioni con particolare riferimento allo spoglio meccanico - Tabelle statistiche: distinzioni - Concetti di intensità e di frequenza.

La funzione statistica - Relazioni e distinzioni della funzione matematica - Serie e seriazioni. Loro distinzioni.

Le rappresentazioni grafiche - Diagrammi - Loro distinzioni - Istogrammi - Diagrammi a scala logaritmica - Coordinate polari - Cartogrammi - Elaborazione dei dati - Errori dei dati e perturbazione dei fenomeni - Terminologia delle perturbazioni - Distinzioni degli errori - Ingrandimenti delle classi - Perequazioni - Medie semplici e ponderate - Formula fondamentale - Principali tipi di medie - Mediana semplice e ponderata - Valore modale - Principali proprietà delle medie, mediana e moda. Media indice, oggettiva e soggettiva - Criteri generali per l'impiego dei principali tipi di medie.

Rapporti statistici: vari tipi con particolare riferimento ai numeri indici - Elementi che concorrono alla formazione degli indici generali del costo della vita e degli indici dei prezzi all'ingrosso - Concetti di variabilità e mutabilità - Definizione e tipi di scostamento - Principali indici di scostamento semplici e quadratici, assoluti e relativi con particolare riferimento allo scarto quadratico medio - Concentrazione di un carattere - Indici e curve di concentrazione.

Concetti e scopi dell'interpolazione - Cenni sui principali metodi di interpolazione.

Cenni sul calcolo combinatorio. Disposizioni, permutazioni e combinazioni. Coefficienti binominali.

Cenni sul calcolo delle probabilità - Probabilità totali e composte - Frequenza - Legge empirica del caso - Concetto sulla probabilità delle combinazioni di eventi contrari in prove ripetute - Cenni sul binomio di Newton - La combinazione tipica - Concetto di scarto - Scarto quadratico medio teorico - Curve di distribuzione con particolare riferimento a quella gaussiana - Cenni sullo studio delle relazioni statistiche - Connessione e concordanza.

GEOGRAFIA ECONOMICA

Concetto di geografia economica. L'ambiente naturale. La distribuzione della popolazione. Struttura dell'ambiente umano. Bisogni risorse e produzione. La distribuzione dei bisogni e della produzione.

L'attività agricola. I fattori naturali e umani, tecnici ed economici. Forme economiche e formazioni agrarie, le imprese per la trasformazione dei prodotti agricoli.

L'attività industriale. La grande industria moderna. Distribuzione e localizzazione delle industrie. Industrie produttrici di energia. Industrie estrattive. Industrie manifatturiere.

L'attività commerciale. Il commercio: sue forme e mezzi. I mercati. Il commercio internazionale e i suoi fattori geografici.

L'attività del traffico. Le basi geografiche della distribuzione e dello sviluppo dei mezzi di comunicazione nel mondo. Il traffico oceanico: i grandi porti e la loro struttura geografica ed economica: i passaggi obbligati del commercio mondiale; i canali di Suez e di Panama, cenni storici e loro importanza economica. Le principali marine del mondo. Le vie di acqua interne. Le grandi arterie ferroviarie internazionali. Le vie rotabili e i trasporti automobilistici. La navigazione aerea: i grandi aeroporti e le principali rotte della navigazione aerea.

Le comunicazioni postali, telegrafiche, telefoniche e marconigrafiche, loro importanza nel commercio mondiale.

I prodotti agricoli di grande consumo alimentare: il grano e gli altri cereali, la barbabietola e la canna da zucchero, l'olivo e le altre piante oleaginose, la vite, i legumi, il caffè, il the e il cacao. I grandi paesi produttori, trasformatori e consumatori. Le industrie relative.

I prodotti agricoli di grande uso industriale: le fibre tessili: il cotone, la canapa, il lino, la juta. Diffusione, correnti di traffico delle materie prime, industria tessile e commercio di manufatti.

I prodotti delle foreste e le industrie derivate. Il caucciù: diffusione, coltivazione e commercio; industria della gomma.

L'allevamento e i suoi prodotti alimentari e industriali: l'allevamento bovino; l'industria e il commercio delle carni bovine fresche, congelate e conservate; i grandi paesi produttori e consumatori. L'industria del latte, del burro e del formaggio. L'allevamento ovino e le sue caratteristiche; la lana, l'industria laniera e la sua distribuzione geografica; il commercio dei prodotti lanieri. L'allevamento dei suini: l'industria e il commercio delle carni suine fresche e salate.

Il gelso e il baco da seta: la seta naturale; l'industria relativa e il commercio mondiale della materia prima dei suoi manufatti.

La pesca: le regioni pescherecce fondamentali; l'industria e il commercio dei prodotti della pesca.

Le basi geografiche della utilizzazione del sottosuolo: i grandi bacini minerari

I combustibili Il carbone: sua diffusione. Il petrolio e la sua distribuzione geografica; i paesi produttori, esportatori e importatori; le industrie relative. La lotta mondiale per il petrolio.

L'energia elettrica e le altre forme di energia naturale.

I prodotti minerali (ferro, rame, piombo, stagno, zinco, nichelio, uranio, i metalli preziosi, ecc.); loro distribuzione geografica; i grandi paesi minerari; le industrie di trasformazione: i principali stati per le industrie siderurgiche e meccaniche; il commercio dei prodotti finiti.

Le fibre tessili artificiali. Le materie plastiche e la gomma sintetica.

LINGUE ESTERE

Nell'esame orale facoltativo di lingua estera, il concorrente dovrà dar prova di parlare e scrivere correttamente una o due lingue estere prescelte tra le seguenti: Inglese, Tedesco, Spagnolo, Francese.

ALLEGATO 2

Modello di domanda in carta da bollo da L. 500

Al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 1° Reparto - 2ª Divisione concorsi - 1ª Sezione.

00100 ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . appartenente al distretto militare di . . . . . . residente (1) . . . . . n. codice postale . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . . . chiedo di essere ammesso al concorso per titoli e per esami a sedici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo commissariato, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 26 luglio 1973.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3);
di non aver riportato condanne penali (4) . .;
di essere in possesso del seguente titolo di studio .
conseguito presso l'Università o Istituto superiore di .
nell'anno accademico . . con la votazione di . .,
di trovarmi nella seguente posizione militare (5) .

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle) seguente lingua estera .

. lì .

Firma .
(per esteso cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6) .

---

(1) Luogo di residenza con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi. Specificare altresì se il concorrente ha diritto ad altri aumenti dei limiti di età.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Dichiarare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva e, in caso affermativo, specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. In caso negativo, l'aspirante dovrà specificare il motivo del mancato assolvimento degli obblighi di leva, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio il visto del comando di Corpo.

(10014)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso, per titoli, per l'assegnazione di dodici borse di studio, nelle materie fisiche, a cittadini italiani provvisti di laurea.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che, nel supplemento straordinario al n. 4 del Bollettino Ufficiale del Ministero della sanità, pubblicato il 17 giugno 1973, è stato pubblicato il decreto ministeriale 28 febbraio 1973, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1973, registro n. 3 Sanità, foglio n. 274, concernente l'approvazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso per titoli per l'assegnazione di dodici borse di studio, nelle materie fisiche, a cittadini italiani provvisti di laurea.

(10042)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso, per titoli, per l'assegnazione di diciannove borse di studio a cittadini stranieri provvisti di laurea o diploma finale di abilitazione professionale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che, nel supplemento straordinario al n. 4 del Bollettino Ufficiale del Ministero della sanità, pubblicato il 17 giugno 1973, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1973, registro n. 3 Sanità, foglio n. 275, concernente l'approvazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso per titoli per la assegnazione di diciannove borse di studio a cittadini stranieri provvisti di laurea o diploma finale di abilitazione professionale.

(10040)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso, per titoli, per l'assegnazione di otto borse di studio a cittadini italiani che seguono corsi di studio universitari in materie scientifiche o tecniche.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che, nel supplemento straordinario al n. 4 del Bollettino Ufficiale del Ministero della sanità, pubblicato il 17 giugno 1973, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1973, registro n. 3 Sanità, foglio n. 273, concernente l'approvazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso per titoli per l'assegnazione di otto borse di studio a cittadini italiani che seguono corsi di studio universitari in materie scientifiche o tecniche.

(10041)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso, per titoli, per l'assegnazione di ventidue borse di studio a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che, nel supplemento straordinario al n. 4 del Bollettino Ufficiale del Ministero della sanità, pubblicato il 17 giugno 1973, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1973, registro n. 3 Sanità, foglio n. 324, concernente l'approvazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso per titoli per l'assegnazione di ventidue borse di studio a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche.

(10039)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.